
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 21, 22 APRILE 2009

ARGOMENTI ALL' ORDINE DEL GIORNO

Sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2008.

Il dividendo unitario proposto per l'esercizio 2008 sarà di 0,06 Euro per azione (per un ammontare complessivo di circa 6.637.863,00 milioni di euro).

Subordinatamente all'approvazione assembleare, la Società metterà in pagamento detto dividendo a partire dal 21 maggio 2009, con stacco cedola in data 18 maggio 2009.

2. Approvazione delle Politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei promotori finanziari, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 intitolato "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche".

In un'ottica di rafforzamento degli standard minimi di organizzazione e governo societario ed al fine di assicurare una "sana e prudente gestione" (come previsto dall'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993), la Banca d'Italia con il Provvedimento n. 264010 del 4 marzo del 2008 intitolato "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" (di seguito anche disposizioni di vigilanza o nuove disposizioni di vigilanza), ha delineato un quadro normativo che attribuisce al sistema di governo societario un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Uno degli obiettivi che l'Organismo di Vigilanza intende perseguire con detto provvedimento è quello della definizione di meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo. A tal fine la nuova normativa prevede che sia l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, ad approvare le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Verrà quindi sottoposta all'esame dell'Assemblea degli azionisti la proposta di approvare le Politiche di Remunerazione a favore (i) degli amministratori, (ii) dei dipendenti e (iii) dei promotori finanziari.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti nonché determinazione del compenso per i consiglieri; deliberazioni relative e conseguenti.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 3 ottobre 2006.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 12 (dodici) membri. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del medesimo decreto, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina per la corporate governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana (il "Codice").

Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2011.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto Sociale, pubblicato sul sito internet della Società, www.bancagenerali.com, nella sezione Corporate Governance, segnalando in ogni caso che:

- legittimazione alla presentazione delle liste: ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, dell'articolo 147-ter comma 1 del D. Lgs. 58/1998 e della delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009, hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Ciascun azionista le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109 del D. Lgs. 58/1998 e relativo alla Società possono concorrere a presentare una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.
- modalità di presentazione delle liste: le liste devono essere presentate con le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall'articolo 15 dello Statuto sociale.
- termini di presentazione delle liste: le liste sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti legittimati, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate presso la sede legale della Società in Trieste, Via Machiavelli 4, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

L'allegato al documento Gli argomenti all'ordine del giorno contiene le informazioni sulle liste e sui candidati che erano disponibili alla data della stampa. L'allegato può essere aggiornato, se del caso, nell'ipotesi di deposito di una lista o di informazioni relative ai candidati; la versione più recente di questo documento sarà sempre disponibile sul sito internet della Società www.bancagenerali.com, Sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti.

Verrà inoltre proposto, a favore di ciascuno dei nominati Consiglieri, un compenso annuo lordo pari ad euro 25.000,00.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci; deliberazioni relative e conseguenti

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Collegio Sindacale della Vostra Società, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 3 ottobre 2006.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Supplenti, i quali, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti.

Il nuovo Collegio Sindacale rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2011.

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale (e del suo Presidente), che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto Sociale, pubblicato sul sito internet della Società, www.bancagenerali.com, nella sezione Corporate Governance, segnalando in ogni caso che:

- legittimazione alla presentazione delle liste: ai sensi degli artt. 21 e 15 dello Statuto sociale, dell'articolo 148 comma 2 del D. Lgs. 58/1998 e della delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009, hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresen-
-

no complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Ciascun azionista le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109 del D. Lgs. 58/1998 e relativo alla Società possono concorrere a presentare una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

- modalità di presentazione delle liste: le liste devono essere presentate con le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e corredate dai documenti previsti dall'articolo 21 dello Statuto sociale.
- termini di presentazione delle liste: le liste sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti legittimati, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate presso la sede legale della Società in Trieste, Via Machiavelli 4, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo a tale data.

Le liste sono composte da due sezioni: l'una per l'elezione dei membri effettivi e l'altra per quella dei supplenti.

La presidenza spetterà al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.

L'allegato al documento Gli argomenti all'ordine del giorno le informazioni sulle liste e sui candidati che erano disponibili alla data della stampa. L'allegato può essere aggiornato, se del caso, nell'ipotesi di deposito di una lista o di informazioni relative ai candidati; la versione più recente di questo documento sarà sempre disponibile sul sito internet della Società www.bancaGENERALI.com, Sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti.

Verrà inoltre proposto, a favore dei nominati Sindaci Effettivi, un compenso annuo lordo pari ad euro 40.000,00 per il Presidente ed ad euro 30.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

Sede straordinaria

1. Modifica degli articoli 12, 13, 15, 16, 18 e 21 dello Statuto Sociale, al fine di adeguarlo alle prescrizioni del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 intitolato “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”; deliberazioni relative e conseguenti.

In un'ottica di rafforzamento di standard minimi di organizzazione e governo societario ed al fine di assicurare una “sana e prudente gestione” (come previsto dall'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993), la Banca d'Italia con il Provvedimento n. 264010 del 4 marzo del 2008 intitolato “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” (di seguito anche disposizioni di vigilanza o nuove disposizioni di vigilanza), ha delineato un quadro normativo che attribuisce al sistema di governo societario un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Al fine di dare compiuta attuazione alla nuova normativa è necessario procedere ad alcuni interventi di adeguamento dello Statuto sociale, sia per recepire nello stesso le disposizioni che l'Organo di Vigilanza richiede siano previste statutariamente, sia per rendere il testo di alcune norme più coerente con le nuove disposizioni regolamentari. Il termine massimo previsto dalla normativa per effettuare il suddetto adeguamento è stato indicato nel 30 giugno 2009. Entro lo stesso termine il Consiglio di Amministrazione è chiamato a redigere il Progetto di Governo Societario.

Banca Generali, in quanto società quotata, e, conseguentemente, in virtù del suo status di società

pubblica, adotta già numerose delle prescrizioni e/o raccomandazioni previste dalle nuove disposizioni dell'Organo di Vigilanza e mutate dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Inoltre, nel contemperamento dell'esigenza pubblica di garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e governo societario - al fine della sana e prudente gestione - con l'esigenza specifica delle banche di garantirsi un adeguato grado di flessibilità nella definizione della propria struttura organizzativa, è diffusa fra le società bancarie la tendenza ad inserire negli statuti, oltre alle disposizioni necessarie ex lege, solo quelle previsioni alle quali è opportuno attribuire l'efficacia erga omnes e l'elevato grado di certezza che lo statuto assicura, devolvendo ad altre sedi (quali, inter alia, i regolamenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, il sistema delle deleghe, il Codice di Autodisciplina e il Modello di organizzazione e gestione, ex D.Lgs. 231 del 2001) la definizione di quegli aspetti per cui è, di contro, necessario un certo grado di flessibilità.

Le richiamate disposizioni della Banca d'Italia prevedono innanzitutto che le banche esercitino la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo sulla base di una autovalutazione che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presenti anche i costi connessi.

Si ritiene che, in linea con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, la considerazione di elementi quali (i) la struttura dell'assetto azionario di Banca Generali con il controllo diretto da parte di Assicurazioni Generali; (ii) la quotazione delle azioni della società sul mercato telematico azionario (segmento Star) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (iii) le dimensioni della banca e del gruppo bancario di cui è a capo e (iv) la struttura organizzativa dello stesso, che prevede l'accantonamento presso la capogruppo delle funzioni di staff, in modo da consentire a ciascuna società controllata di focalizzarsi sul proprio rispettivo core-business, induca a confermare il sistema tradizionale di amministrazione e controllo quale modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. Il modello tradizionale di amministrazione e controllo, come fino ad ora adottato dalla banca, già prevede, tra l'altro, meccanismi di tutela delle minoranze e la loro partecipazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e un'adeguata presenza di amministratori indipendenti, in conformità alle disposizioni applicabili alle società quotate.

L'Assemblea sarà chiamata a (i) confermare o meno la scelta del modello tradizionale di amministrazione e controllo e (ii) a deliberare sull'adeguamento dello Statuto della Società alle richieste della nuova normativa di vigilanza; con l'occasione si è ritenuto opportuno sottoporre alla approvazione anche alcune ulteriori variazioni volte a consentire una più agevole lettura dell'attuale dettato statutario o a recepire nello stesso formulazioni prevalentemente utilizzate dalle società quotate. Le modifiche riguardano gli articoli: 12 (relativo alla presidenza dell'Assemblea) 13 (relativo alle competenze dell'Assemblea), 15 (relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione), 16 (relativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione), 18 (relativo ai compiti del Consiglio di Amministrazione) e 21 (relativo ai compiti del Collegio Sindacale) dello Statuto.

Per maggiori informazioni sui bilanci della banca al 31 dicembre 2008 e sugli altri argomenti all'ordine del giorno è possibile consultare il sito www.bancagenerali.com, Sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti.
